



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	4997
Data di Arrivo		Data di Partenza	16/12/2019
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO SEDI
E p.c.	Consiglieri Nazionali
e-mail	LORO MAIL

	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
Circolare	AA5C	50	2019	MVC SD	bb

Oggetto	Adempimenti privacy per Ordini e Federazioni. Attività di coordinamento e raccordo.
----------------	--

Gentili/Egredi Presidenti,

la presente per portare la Vs. attenzione sugli adempimenti in tema di Privacy che ogni ordine professionale è tenuto a seguire in quanto ogni Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è qualificabile come ente pubblico non economico che, nello svolgimento dei compiti istituzionali, tratta su larga scala dati personali, tra cui anche dati sensibili e giudiziari.

In qualità di ente pubblico, ogni Ordine soggiace ad alcuni obblighi in materia di privacy.

Tra questi, vi è l'obbligo, da parte dell'Ordine, di nomina di un Responsabile per la protezione dei dati (c.d. RPD o DPO), figura che garantirà ad ogni Ordine l'adeguamento e la conformità alla normativa.

Pur potendo essere un dipendente dell'Ordine è necessario chiarire che, per la richiesta terzietà della posizione di DPO, il suo ruolo non può essere ricoperto da soggetti che, all'interno dell'Ordine, abbiano il potere di definire le finalità o modalità del trattamento di dati personali.

Ugualmente sussistono concreti rischi di conflitto di interessi tra il ruolo del DPO e quello di membro del Consiglio dell'Ordine, dal momento che il consigliere fa parte dell'organo di indirizzo politico e gestionale del titolare del trattamento.

Vi rappresento che la mancata attuazione della normativa e degli obblighi relativi comporta l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative pari anche al 4% del bilancio annuale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del GDPR è ammessa la designazione di un unico DPO per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa, della finalità istituzionale seguita e della dimensione.

Si può, dunque, nominare un unico DPO per più ordini territoriali.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Uniformare l'attività di ogni Ordine e del CONAF in materia di privacy eviterebbe problemi di esecuzione delle indicazioni fornite dal Garante, faciliterebbe la gestione delle responsabilità tra il CONAF e il singolo Ordine e abbasserebbe moltissimo i costi per l'attività professionale del professionista nominato quale DPO.

Vi invito, pertanto, a comunicarci il nome e i contatti del Vs. DPO se già nominato; in mancanza, a prendere contatto con il DPO del CONAF, il consulente legale Avv. Maria Vittoria Colonna del Foro di Roma (tel. 3477505875 – e-mail: mvittoria.colonna@gmail.com - PEC: mariavittoriacolonna@ordineavvocatiroma.org) al fine di valutare l'attuale stato di adeguamento alla normativa sulla privacy dell'Ordine da Voi rappresentato e prevedere un'attività di raccordo ed uniformità d'azione in seno agli adempimenti connessi alla privacy.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

